



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Polizia Locale

Registro Ordinanze n. 113 del 25/06/2021

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI PRODOTTI DA FUMO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DEL DECORO, DELLA VIVIBILITÀ E DELL'INCOLUMITÀ.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 "Codice dell'Ambiente";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi aperti frequentati nondimeno da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza;
- che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che *"ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo"*;
- non vi è dubbio che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini;

RILEVATO CHE:

- parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 *bis* (“Rifiuti da prodotto da fumo”) e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 *ter* (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Loano intende perseguire la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono;
- la riduzione dell'impatto ambientale delle attività umane sul territorio è un obiettivo dell'Amministrazione comunale;
- il Comune di Loano nel 2021 ha conseguito per la dodicesima volta la Bandiera Blu che testimonia un percorso di crescita ecosostenibile e una particolare cura per i profili ambientali della balneazione;
- in virtù della vocazione turistica di Loano, legata alle sue indubbe bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione intende inoltre contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi;
- che la dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare sugli arenili, dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

RITENUTO

di specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini ed i visitatori del territorio comunale sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i. ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dell'art. 54, comma 4;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente al 30 Settembre 2021, è vietato fumare a tutte le persone su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale.

È consentito fumare sulle spiagge soltanto nelle aree appositamente delimitate.

È altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo, nei tombini, e nelle acque.

DISPONE

I titolari e/o i gestori di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e strutture a servizio della balneazione potranno individuare le aree allestite entro le quali sia consentito fumare, che saranno adeguatamente evidenziate per la agevole percezione degli utenti.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura/UTG Savona;
- Polizia Locale di Loano;
- Dirigenti del Comune di Loano;
- Stazione Carabinieri del Comune di Loano;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Loano
- titolari e/o gestori di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e strutture a servizio della balneazione.
- Organi di stampa;
- dispone che il dispositivo di questa ordinanza sia inoltre portato a conoscenza della Cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazione;

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(LUIGI PIGNOCCA)